



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE
FLP SCUOLA FOGGIA
Via Nicola delli Carri,15
Tel.0881375150
mail:info@flpscuolafoggia.it
www.flpscuolafoggia.it

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI

A.S. 2022/2023

PERSONALE DOCENTE (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA):

DAL 20 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2022

IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE ONLINE A MEZZO SPID

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Può partecipare all'assegnazione provvisoria, **provinciale o interprovinciale**, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) indipendentemente dalla data di decorrenza immissione in ruolo.

In virtù dell'accordo sottoscritto il 16 giugno 2022 fra il Ministero e le OO.SS. è stato reiterato per il prossimo anno il CCNI valido per le assegnazioni provvisorie del 2021

E' possibile richiedere l'assegnazione provvisoria, per i motivi espressamente indicati nell'**art. 7 comma 1** del CCNI 2019/22 e cioè:

- ✓ ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ✓ ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ✓ ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ✓ gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ✓ per ricongiungersi al genitore

Si può chiedere l'assegnazione provvisoria per 1 sola provincia che, comunque, deve coincidere con quella in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma sopra indicati.

NOTA BENE

Nelle assegnazioni provvisorie il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, **senza alcun vincolo**. Ciò vale anche per il docente coniugato. Il docente il cui coniuge è residente per esempio nel comune di Ortanova della provincia di Foggia può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune di Modugno della provincia di Bari, anche di diversa provincia.

E' necessario sottolineare che si può chiedere ricongiungimento ad un solo familiare e per una sola provincia.

Per ricongiungersi al genitore, al coniuge o ai figli non è necessaria la convivenza

ATTENZIONE:

Nel solo caso di ricongiungimento ad una persona con **cui si convive** compresi i parenti e gli affini, la convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

CONDIZIONI PER PRODURRE DOMANDA

Se nelle operazioni di mobilità si è ottenuta una scuola con l'indicazione del codice puntuale è possibile produrre domanda di assegnazione provvisoria. Infatti il vincolo vale solo per i trasferimenti.

Con la sottoscrizione dell'accordo del 16 giugno 2022 si deroga la legge finanziaria del 2018, per cui tutti i docenti immessi in ruolo nel 2020 e 2021, compresi i docenti ex FIT (DDG 85/2018 – DM 631/2018), nonché tutti i docenti soggetti ai vincoli per i trasferimenti, possono inoltrare domanda di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale).

Possono altresì richiedere assegnazione provvisoria:

- 1. i docenti madri/padri di un figlio fino ai 3 anni (art. 42 bis del Decreto legislativo 151/01);**
- 2. i docenti coniugi di militare trasferito d'ufficio (legge 1999, n. 266 e legge 2001, n.86).**

Cade anche il vincolo di poter chiedere l'assegnazione provvisoria se non si è superato il periodo di prova; infatti Il superamento dell'anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

ATTENZIONE FA ECCEZIONE LA SEGUENTE CASISTICA:

E' possibile chiedere assegnazione provvisoria, per coloro che hanno ottenuto il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla primaria oppure dalla scuola secondaria di primo grado al secondo grado, ovvero dal ruolo del primo ciclo al secondo ciclo, per la sola scuola primaria di attuale titolarità ovvero nella scuola secondaria di attuale titolarità.

Non è invece possibile chiedere anche per la scuola della infanzia (per esempio) , perché una volta ottenuto il passaggio di ruolo è necessario superare l'anno di prova e formazione prima di poter richiedere assegnazione anche in un altro grado o ordine di scuola rispetto a quello di appartenenza.

Il docente che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio in un comune diverso da quello in cui risiede la persona/familiare con cui intende ricongiungersi, può chiedere l'assegnazione provvisoria. Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto per l'a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali **un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1.**

Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, **va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.**

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SU POSTI DI SOSTEGNO

Il docente titolare su posto di sostegno può richiedere **anche** posti comuni solo se ha superato il vincolo quinquennale, altrimenti sarà possibile chiedere solo posti di sostegno. È lo stesso vincolo che vale nei trasferimenti.

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1, **purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato**, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali o di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed **esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.**

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità **avranno priorità**, nell'ordine:

- a) genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
- b) genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l);
- c) genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

L'operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari

La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamente coincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1.

Tale possibilità è quindi **aggiuntiva e in subordine** rispetto alla richiesta di **assegnazione provvisoria interprovinciale** per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all'eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità).

Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

Attenzione:

Nella schermata online ci sarà una sezione specifica per tali docenti.

Per le **assegnazioni interprovinciali** su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
2. In subordine, assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALLEGATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA

Sono assegnati:

- ✓ **punti 6** per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell'unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori);
- ✓ **punti 4** per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
- ✓ **punti 3** per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

ATTENZIONE! Non sono valutati titoli o anzianità di servizio.

NOTA BENE:

- a) Il **punteggio spetta per il comune di residenza** della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
 - b) Il **punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori** è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).
 - c) Il **punteggio per i figli** è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
 - d) **In caso di parità di precedenze e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
-

ALLEGATI NECESSARI

All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si veda quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. sulla mobilità anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

CLASSI DI CONCORSO - TIPOLOGIA DI POSTO – PART-TIME

L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, se:

- Si è in possesso del titolo valido per il grado di scuola diverso (abilitazione/idoneità);
- Si è superato il periodo di prova nel grado/ruolo di appartenenza al momento della presentazione della domanda.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto **è aggiuntiva** rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità, CIO' SIGNIFICA CHE VA CHIESTO PRIMA L'ORDINE E GRADO DI SCUOLA IN CUI SI E' TITOLARI.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso **precede** quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.

L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento **precede** l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili.

Per il **personale in part-time** l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Attenzione: nella schermata online ci sarà la possibilità di indicare se il docente al momento della domanda è in regime di part time e per quante ore.

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

- ✓ all'interno del comune di titolarità (con le eccezioni per le città metropolitane);
- ✓ nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l'inizio dell'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.
- ✓ per più province.

Inoltre, non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l'anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisorie.

Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti (città metropolitane es. Milano, Roma, Napoli ecc.) è consentita l'assegnazione provvisoria provinciale **solo** ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all'art.7 comma 1 **sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.**

INDICAZIONE DELLE PREFERENZE E PRECEDENZE

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti** dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.

- ✓ Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - scuole
 - comuni
 - distretti
 - codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
- ✓ Le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

➤ Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere **come prima preferenza** il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) **oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane).**

In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Sono confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8).
In particolare, **la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni** continua a precedere l'assistenza all'unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

➤ Si ha diritto alla precedenza purché si esprima **come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**

ATTENZIONE!

L'indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale nelle città metropolitane) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) **solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune (o distretto sub comunale).**

La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

DEROGHE

Fanno eccezione le precedenze di cui all'art. 8:

- **n. I (non vedenti/emodializzati);**
 - **n. III lettera d) art. 21 legge 104/92 (personale con certificazione di handicap, anche non grave, e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950)**
-

Esclusivamente per tali precedenze non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all'interno del modulo domanda (es. non è obbligatorio, in nessun caso, esprimere il codice del comune).

Inoltre, per fruire delle precedenze

- **n. IV (assistenza);**
- **n. VI (coniuge di militare o categoria equiparata)**
- **n. VII (incarichi pubblici)**

è comunque necessario che ricorra uno dei motivi di cui all'art. 7 comma 1

UTILIZZAZIONI

REQUISITI PER CHIEDERE L'UTILIZZAZIONE

- ✓ I docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;**
- ✓ I docenti **trasferiti quali soprannumerari** a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;

Tali docenti devono inserire obbligatoriamente **come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.**

Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, **in subordine**, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale nelle città metropolitane) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

ATTENZIONE

L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.

La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **(nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni)** annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

- Docenti che **cessano dal collocamento fuori ruolo** e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
 - Docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, **cessati dal servizio** hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
 - Docenti, appartenenti a ruoli, **posti o classi di concorso in esubero**, che richiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero;
 - Docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell'ambito dello stesso grado di istruzione;
 - Docenti di **scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera**, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
 - Docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
 - Docenti che **abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno** che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
 - Docenti della **scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982** riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
 - Insegnanti **tecnico-pratici** non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
 - Insegnanti **tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero** in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
-

- Docenti, **anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria**, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
- Docenti che, **pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia**, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
- Personale **titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero**, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione;
- Personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in **esubero nazionale**, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

UTILIZZAZIONE INTERPROVINCIALE

In **un solo caso**: al permanere della situazione di **esubero** (da non confondere con la situazione di sola soprannumerarietà) nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

OTTIMIZZAZIONE DELLA CATTEDRA

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la **disponibilità di ore anche parziale**, ferma restando l'unitarietà dell'insegnamento nella scuola di completamento.

Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

PUNTEGGI E PRECEDENZE

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell'utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

- I. **Anzianità di servizio**
 - II. **Esigenze di famiglia**
 - III. **Titoli generali**
-

NOTA BENE:

- a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai "**trasferimenti d'ufficio**" e non a quelli "a domanda".
- b) a tale punteggio si aggiungerà anche l'anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti **entro il termine previsto per la presentazione delle domande.**

Per le utilizzazioni valgono anche le precedenze previste per le assegnazioni provvisorie ad esclusione della n. VI (**personale coniuge di militare o di categoria equiparata**), n. VII (**personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**) e n. VIII (**personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17**).

Anche per le utilizzazioni, in caso si richieda per esempio la **precedenza per assistenza**, vale sempre l'obbligatorietà, **in alcuni casi**, della indicazione sintetica del codice comune:

L'indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale per le città metropolitane) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di utilizzazione senza diritto di precedenza.
